



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
SEZIONE ITALIANA DELLA IARU
Ente Morale D.P.R. n. 368 del 10/01/1950
COMITATO REGIONALE SICILIA



VERBALE N° 69 DEL CRS DEL 19 NOVEMBRE 2023

L'anno duemilaventitre il giorno 19 del mese di novembre, alle ore 21:00, in seconda convocazione, in modalità VTC su piattaforma google-meet, si è riunito il Comitato Regionale Sicilia, giusta convocazione del Presidente Gianfranco Tramonte IT9ATS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione delle modifiche apportate al regolamento del CRS;
2. Approvazione statuto ARI Sicilia ODV;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Presidenza: il Presidente Gianfranco Tramonte IT9ATS, il Vice Presidente della Sicilia Occidentale Salvatore Vitale IT9DSZ, e il Segretario Nicolas D'Ancona IT9KXK.

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Presidente Salvatore Todaro IW9FRA, il Sindaco Antonino Grasso IT9CUX e il Sindaco Valerio Melito IT9ELM.

Assente: il Vice Presidente della Sicilia Orientale IT9ODQ Salvatore Conte.

Rappresentano le Sezioni:

Acireale	Giuseppe Licciardello	IT9NAN	Presidente
Agrigento	Eugenio Bartocelli	IT9ZIL	Presidente
Alcamo	Francesco Dara	IT9CIT	Presidente
Caltanissetta	Alessandro Mastro Simone	IT9YHR	Presidente
Castelvetrano	Antonino Caracci	IT9BCC	Presidente
Catania	Concetto Caruso	IW9CTJ	Presidente
Enna	Marco Andolina	IT9PWN	Presidente
Marsala	Gaetano Fino	IT9FXV	Presidente
Mazara del Vallo	Pietro Zaccaria	IT9DGH	Delegato
Ragusa	Antonello D'asta	IT9EQO	Presidente
Santa Teresa Riva	Biagio Feudale	IT9FIQ	Presidente.
Termini Imerese	Giovanni Pellitteri	IT9ORA	Presidente
Trapani	Marco Cannamela	IT9MEW	Presidente

Sono assenti le sezioni di Palermo, Siracusa, Messina e Milazzo.

Il Presidente Tramonte, accertato il numero legale per la validità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta, ringraziando gli intervenuti. Viene reso noto dal presidente Tramonte che malgrado siano stati concessi dal CRS ulteriori 15 giorni, dall'ultima assemblea del 5 novembre c.a., per inviare proposte o suggerimenti, in merito alle modifiche da apportare al regolamento del CRS, nessuna comunicazione è pervenuta all'indirizzo e-mail di segreteria.

Prende la parola il segretario del CRS Nicolas D'Ancona IT9KXK. che legge all'assemblea i punti all'ordine del giorno.

Per il punto **1 all'o.d.g.** viene data parola al vice presidente occidentale Salvatore Vitale IT9DSZ che rimembrando gli articoli, oggetto di discussione all'ultima assemblea del 5 novembre c.a.. Nello specifico vengono discusse le modifiche all'articolo relativo ai regolamenti delle sezioni e l'articolo inerente i rappresentati ARI alle sessioni di esami.



ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI
 SEZIONE ITALIANA DELLA IARU
 Ente Morale D.P.R. n. 368 del 10/01/1950
COMITATO REGIONALE SICILIA



Dopo un sano confronto tra i presenti e verificata la doppia maggioranza vengono approvate le modifiche al regolamento del CRS. Il vice presidente occidentale Salvatore Vitale IT9DSZ si impegna a fornire una copia del nuovo regolamento, a tutti i presidenti delle sezioni, entro la fine dell'anno.

Viene data, dal segretario del CRS, la parola al Presidente Tramonte IT9ATS per discutere del punto 2 **all'o.d.g.** relativo allo statuto ARI Sicilia ODV. Viene ribadita la scelta fatta dal CRS il 22 Aprile c.a. durante l'assemblea svolta a Caltanissetta, presso i locali della fiera di Sicilia, relativamente, relativamente alla volontà di istituire ARI Sicilia ODV. Vengono analizzate le attività che in futuro potranno essere svolte, mantenendo la propria entità come professionisti del ramo delle Telecomunicazioni.

Prende parola il presidente della sezione di Catania Concetto Caruso IW9CTJ che espone il lavoro che ad oggi, il gruppo nazionale di lavoro sulla formazione, sta portando avanti. Viene sottolineata l'opportunità di portare la formazione, non solo a coloro che intendono partecipare agli esami ministeriali per il conseguimento della patente radioamatoriale, ma anche al di fuori proponendo corsi e quant'altro. Il tutto deve però partire da una solida formazione che ogni socio ARI deve possedere.

Viene ripresa parola dal presidente del CRS Gianfranco Tramonte IT9ATS che spiega scrupolosamente la trafila burocratica che si dovrà affrontare al fine di provvedere alla registrazione dello statuto, presso l'agenzia delle entrate, la registrazione al runts e quant'altro serve per far partire quanto prima l'ARI Sicilia ODV.

Acireale	Approva
Agrigento	Approva
Alcamo	Astenuto
Caltanissetta	Approva
Castelvetrano	Approva
Catania	Approva
Enna	Approva
Marsala	Approva
Mazara del Vallo	Approva
Ragusa	Approva
Santa Teresa Riva	Approva
Termini Imerese	Approva
Trapani	Approva



Con 428 voti viene approvato lo Statuto ARI Sicilia ODV.

Alle 21:58 partecipa all'assemblea il Presidente Nazionale dell'ARI Alessio Sacchi IZ4EFN che interviene presentando una panoramica totale sul terzo settore e rispondendo alla missiva datata 28//10/2023 presentata dai presidenti delle sezioni di: Palermo, Siracusa, Messina, Acireale e Milazzo relativamente a dubbi e incertezze sull'adesione al terzo settore.

Il Presidente del CRS dichiara chiusa la riunione alle ore 23,45

Il segretario

Nicolas D'Ancona IT9KXX

Il Presidente

Gianfranco Tramonte IT9ATS

[Handwritten signature]

Agente delle entrate
 Direzione Provinciale di Trapani
 Ufficio di Castelvetrano
 23-02-2024
 Atto n° 121 Serie 3
 AI N° ~~ESENTE~~
 Versato Euro ~~ESENTE~~
 E-mail: arisicilia@arisicilia.it
 L'ADDITTO AL SERVIZIO
 Sig. Falco Giuseppe

[Circular stamp: Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio di Castelvetrano - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Castelvetrano]

[Handwritten signature]



ATTO COSTITUTIVO ETS (Ente del Terzo Settore)

A.R.I. SICILIA ODV (ETS)

PREMESSE: In data **22/04/2023**, durante i lavori dell'Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale A.R.I. Sicilia, tenutasi a Caltanissetta, tra i Presidenti delle Sezioni A.R.I. siciliane, presenti ai lavori, è stato deliberato ed approvato all'unanimità, la redazione dello Statuto Costitutivo dell'O.D.V. ARI SICILIA, da sottoporre, con separata assemblea, alla sua approvazione definitiva (**Vds Verbale n°67 del 22/04/2023**)

In data **19/11/2023**, alle ore 21:00, i Presidenti delle Sezioni ARI Siciliane presenti all'Assemblea Strarodinarina, approvano all'unanimità il presente Atto Costitutivo nonché lo Statuto ARI SICILIA ODV, affidando al Presidente del C.R. Sicilia pro tempore, ogni successivo e consequenziale atto di registrazione, affinché l'espressione dei votanti sia suggellata d'ora innanzi, come potrà evincersi dal **Verbale n°69 del 19/11/2023** – che si considera sin d'ora parte integrante al presente atto.

ART. 1

(Denominazione – Sede – Durata)

Ispirandosi ai dettami del D.lgs 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), nonché del contenuto dell'Art. 16.3 del R.d.A. allo Statuto Nazionale A.R.I. vigente [I Comitati Regionali costituiti ai sensi dell'art.51 dello Statuto, per il pieno rispetto del successivo art.52 potranno organizzarsi e costituirsi ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n.117 per l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) attraverso le normative regionali che regolamentano le iscrizioni nei rispettivi albi regionali di volontariato, di promozione sociale e di Protezione Civile, e nel rispetto delle normative che saranno emanate da appositi regolamenti attuativi] è costituita fra i presenti, un'associazione avente la seguente denominazione: **"A.R.I. SICILIA ODV"**, d'ora in avanti denominata **"associazione"**, con sede legale ed amministrativa nella Regione Sicilia, presso il comune di abituale domicilio e/o residenza del suo Presidente in carica.

L'eventuale cambio di sede, in funzione di nuove elezioni del Presidente, non comporterà alcuna variazione dello Statuto ma dovrà, in ogni caso, essere adeguatamente comunicato agli enti gestori di pubblici atti o registri nei quali la medesima è iscritta. Pertanto la sede potrà variare, di volta in volta, in base alle esigenze di cui al precedente comma, purché sia sempre geograficamente rapportata alla regione siciliana. La stessa Associazione avrà **durata illimitata**

ART. 2

(Iscrizione Registri Regionali OO.d.V. – RUNTS)

Alla luce dell'introdotta operatività del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV.

Il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art.101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

ART. 3

(Scopo - Finalità – Attività)

Oltre alla attività richiamate dallo Statuto vigente dell'A.R.I. nazionale, la qui presente associazione non ha scopo di lucro, è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'**art.5 comma 1** del Codice del Terzo settore (**vds riferimento alla lettera di cui al predetto articolo**), e che saranno dettagliatamente descritte negli articoli dello Statuto, relativamente alle medesime:

- a) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** (Rif. lettera H);
- b) **organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale** (Rif. Lettera I);

- c) **protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n°225 (abrogata) ovvero del vigente Codice della Protezione Civile di cui al D.lgs n°01 del 02/01/2018** - (Rif. Lettera Y) ovvero questa dovrà intendersi esplicita nell'ambito delle radiocomunicazioni per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, sia in ambito radioamatoriale che su eventuali sistemi operanti in banda civile, sempre e comunque, nel rispetto del P.N.R.F. (Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze) e del vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche, e loro successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precitato art.5, a condizione che siano secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del medesimo "codice del terzo settore".

Al fine di poter perseguire gli scopi anzidetti e di espletare le attività in premessa, **ARI SICILIA ODV** ha competenza sull'intero territorio della Sicilia, con esclusione dei territori ove insistono altre diverse realtà ODV, da cui possano nascere evidenti caratteri di interferenza per sovrapposizioni di compiti istituzionali e/o incompatibilità varie.

Resta inteso che l'associazione, ove necessario, previo coordinamento, potrà collaborare con altre strutture ODV facenti parte dell'organizzazione ARI nazionale, presenti sul territorio, anche fuori dalla propria regione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(Organo di Amministrazione ovvero Consiglio Direttivo)

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'*Organo di amministrazione* (d'ora in poi **Consiglio Direttivo**) sia composto da **n° 04 (quattro)** componenti, di seguito indicati nella carica:

1. Presidente
2. Vice Presidente Sicilia Occidentale
3. Vice Presidente Sicilia Orientale
4. Segretario e Tesoriere

(*) *Tesoriere [eventualmente da nominare nel qual caso non coincidesse con il segretario]*

ART. 5 (Organo di Controllo – Organo di Revisione Legale dei Conti)

I presenti stabiliscono che, soltanto al verificarsi delle condizioni previste dagli Artt.30 e 31 del D.lgs 117/201, l'Assemblea procederà alla votazione e approvazione per la nomina degli Organi in premessa.

ART. 6 (Esercizio Finanziario)

L'esercizio Sociale dell'Associazione, ha inizio il **1° Gennaio** e si chiude al **31 Dicembre** di ogni anno ovvero, dalla data della sua prima costituzione al 31 Dicembre del medesimo anno.

ART. 7 (Spese di Registrazione)

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Come repertoriato con **Verbale n°69 del 19/11/2023 (Allegato quale parte integrante)**, i convenuti hanno approvato – alle ore 21:40, con voto unanime favorevole e, pertanto, affidano il presente atto al Presidente del C.R. ARI Sicilia, IT9ATS Gianfranco TRAMONTE, per la sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, al fine dei necessari passaggi propedeutici previsti dal Codice del Terzo Settore D.lgs n°117/2017.

Così deciso in **Castelvetro [*] addì 19/11/2023**

IL PRESIDENTE DEL C.R. ARI SICILIA
IT9ATS - Gianfranco TRAMONTE

[*] sede attuale del Presidente del C.R. ARI Sicilia



Associazione Radioamatori Italiani
Comitato Regionale Sicilia
Codice Fiscale 80054690823



ARI SICILIA O.d.V.
STATUTO

(Rif. Verbale n°69 del 19/11/2023 dell'Assemblea Straordinaria del C.R. ARI Sicilia)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n°117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "**A.R.I. SICILIA ODV**", d'ora innanzi denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di **Castelvetrano (TP)** [*] e con *durata illimitata*.

[*] *L'eventuale cambio di sede, in funzione di nuove elezioni del Presidente, non comporterà alcuna variazione dello Statuto ma dovrà, in ogni caso, essere adeguatamente comunicato agli enti gestori di pubblici atti o registri nei quali la medesima è iscritta. Pertanto la sede potrà variare, di volta in volta, in base alle esigenze di cui al precedente comma, per tutto il mandato da questi esercitato.*

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro, estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'**art. 5 comma 1** del Codice del Terzo settore (vds riferimento alla lettera di cui al predetto articolo), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri soci :

- d) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale** (Rif. lettera H);
- e) **organizzazione e gestione di attività' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività' di interesse generale** (Rif. Lettera I) ovvero:
 1. Organizza e sviluppa i corsi propedeutici al conseguimento della patente di radioamatore. Promuove l'aggiornamento tecnico professionale degli associati con incontri e seminari. Sostiene inoltre la formazione di gruppi che operano anch'essi, per i propri fini istituzionali, nel settore delle radiocomunicazioni, formando anche i volontari di altre associazioni che, in ragione dei propri compiti istituzionali, prevedono l'impiego di apparecchiature radio, indipendentemente dalla banda di esercizio, nel pieno rispetto del P.N.R.F. (Piano Nazionale Ripartizione Frequenze);
 2. Organizza incontri, seminari, attività di divulgazione e corsi di formazione presso le scuole secondarie di primo e secondo grado al fine di coinvolgere i giovani sull'importanza delle comunicazioni radio anche in occasione di calamità naturali che possano determinare il mancato funzionamento dei servizi di telecomunicazioni tradizionali. Medesima attività potrà effettuarsi presso le sedi delle facoltà universitarie - Dipartimenti di ingegneria elettrica, elettronica ed informatica, con il precipuo scopo di educare e diffondere i principi di funzionamento delle radiocomunicazioni, reclutando simpatizzanti che potranno accedere ai corsi per il conseguimento della patente radioamatoriale e, se richiesto, aderire all'associazione e, quindi, introitare nuove leve all'A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani);

f) **protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n°225 (abrogata) ovvero del vigente Codice della Protezione Civile di cui al D.lgs n°01 del 02/01/2018 - (Rif. Lettera F)** ovvero questa dovrà intendersi esplicita nell'ambito delle telecomunicazioni via radio, per le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza. Nello specifico:

1. Attività di volontariato nell'ambito della Protezione Civile (a qualsiasi livello territoriale), mettendo a disposizione della comunità le proprie apparecchiature e/o quelle dei Soci partecipanti, rispondendo al principio che il radioamatore, all'atto dell'ottenimento dell'Autorizzazione Generale rilasciata dal dicastero competente, è di fatto precettabile in caso di calamità, in ossequio all'art.141 del vigente Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
2. Gestione delle sale radio presso gli U.T.G./Prefetture (C.C.S. - DI.COMA.C), per le comunicazioni con gli enti centrali e con i C.O.M. e/o C.O.C. del territorio, in attività d'emergenza, nonché per le "prove mensili di sintonia" della Rete Zamberletti (*ex Alternativa di emergenza delle Prefetture Italiane*), operando le stazioni periferiche della S.O.R. (Sala Operativa Regionale) ovvero dei C.O.M. e/o C.O.C. per mezzo della propria rete radio analogica e digitale, tramite i propri soci capillarmente presente nel territorio. L'attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati;
3. Cooperazione alla gestione della *SORIS (Sala Operativa Regionale Integrata Siciliana)* presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana o presso le sedi/unità periferiche provinciali all'uopo attivate in caso d'emergenza e/o necessità;

Al fine di poter perseguire gli scopi anzidetti e di espletare le attività in premessa, ARI SICILIA ODV ha competenza sull'intero territorio della Sicilia, isole comprese, con esclusione dei territori ove insistono diverse realtà ODV da cui possano nascere evidenti caratteri di interferenza per sovrapposizioni di compiti istituzionali e/o incompatibilità varie.

È inteso che ARI SICILIA ODV, ove necessario e previo coordinamento, potrà collaborare con altre strutture ODV facenti parte dell'organizzazione ARI nazionale, presenti sul territorio, anche fuori dalla propria regione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che hanno conseguito la "patente di radioamatore e, quindi debitamente assegnatarie di relativo nominativo ministeriale, nonché titolari di Autorizzazione Generale per il servizio di radioamatore, come disciplinato dal vigente "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" - D.lgs n°259/2003 e ss.mm.ii e che mantengano la posizione di "socio ordinario" presso l'A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) in regola per ogni anno sociale *ovvero altri E.T.S. provenienti dalla stessa struttura, già presenti sul territorio regionale, che annoverano e condividono le medesime finalità.*

Qualsiasi sezione A.R.I. territoriale, non ancora ODV, potrà richiedere di essere annessa, solo per determinate attività cc.dd. speciali, alla presente "associazione", purché i propri soci siano tutti in regola con il pagamento della quota sociale e, presentino apposita delibera assembleare dalla quale si evinca che tutti o parte dei soci (con debito elenco nominativo), abbiano espresso la volontà di effettuare servizi nell'alveo della Protezione Civile (per come inteso al precedente punto 2) e che rispettino integralmente il presente Statuto. Qualora l'esigenza possa nascere al di fuori dei lavori dell'assemblea, il C.D. della Sezione, ove l'aliquota dei propri soci intenda partecipare alle suddette attività, dovrà produrre istanza cumulativa, riportando le generalità degli stessi.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e non prima di aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione, per mezzo di comunicazione in forma *scritta*, diretta all'Organo di amministrazione. Tale missiva assume carattere di decorrenza immediata e le somme versate, a titolo di quota associativa, *non sono rimborsabili né rivalutabili e né trasmissibili*. Il dimissionario, in questi casi, non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ODV ed i *diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili*.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- **l'Assemblea;**
- **Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);**
- **il Presidente;**
- *l'Organo di controllo* (qualora previsto dall'art.30 comma 2 del D.lgs 117/2017);
- *il Revisore Legale dei Conti* (qualora previsto dall'art.31 comma 1 del D.lgs 117/2017).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai soci effettivi.
2. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica. In essa funge da verbalizzante o il Segretario dell'associazione o chi spontaneamente si propone al momento.
3. Ogni socio, ha diritto di partecipare all'Assemblea, tuttavia, in caso di impossibilità, potrà delegare in sua presenza, un socio di sua fiducia, purché in regola con la quota annuale e munito di delega firmata dal socio delegante.

Ogni socio potrà avere non più di tre deleghe. Si applica quanto previsto dall'Art.24 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e si richiama quanto dettato dal 5° comma dell'art. 2372 del Codice Civile, ovvero, se ritenuto possibile e fattibile, il socio potrà partecipare ai lavori dell'assemblea, ivi comprese eventuali operazioni di voto, mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato in questione.

ART. 7.1 **(Convocazione dell'Assemblea)**

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria in prima e seconda convocazione nonché il relativo Ordine del Giorno.
2. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi a mezzo posta elettronica, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea stessa, dando comunicazione generale con ogni mezzo informatico (sito internet o sulle pagine dei social della Sezione) nonché presso la bacheca.
3. L'Assemblea Ordinaria è convocata una volta all'anno, **di norma entro il 30 Aprile, ma non oltre il 30 Giugno.**
4. L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci dell'associazione, purché tutti in regola con il presente Statuto. In tal caso il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea entro e non oltre un mese dalla richiesta.

La convocazione sarà recapitata ai soci effettivi con le stesse modalità esposte al punto 1 del presente articolo.

ART. 7.2 **(Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea – Verbalizzazione)**

1. Le votazioni, di regola, avvengono nominalmente per alzata di mano, o su richiesta dei presenti saranno assunte a scrutinio segreto.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti. Le stesse modalità valgono anche per le deliberazioni delle assemblee straordinarie. Nel caso di parità si assumerà la decisione mediante estrazione operata dal Presidente al cospetto dei presenti tutti.

Le votazioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto dal verbalizzante o, in caso di sua assenza, da un componente dell'Assemblea.

4. Il verbale è libero per la consultazione di tutti gli associati mediante trasmissione a mezzo posta elettronica ovvero pubblicazione sul sito internet, ove esiste l'area riservata con accesso contingentato e controllato.
5. L'atto è da considerarsi comunque interno e non divulgabile a persone esterne all'Associazione, se non da parte del suo legale rappresentante. L'originale del verbale, completo delle eventuali deleghe e di ogni atto allegato, viene conservato nel registro delle Assemblee/Adunanze, tenuto presso la segreteria dell'associazione.

ART. 7.3 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'Art.25 del D.lgs 117/2017, ha le seguenti competenze inderogabili:

1. nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
2. approva il bilancio;
3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
4. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
5. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
6. delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, ivi compresi quelli rappresentati a mezzo delega. E' invece validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti ivi compresi quelli rappresentati a mezzo delega.

Note: Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8
(Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di n°4 componenti (n°1 Presidente e n°2 Vice Presidenti e n°1 segretario/tesoriere), eletti dall'Assemblea ed il loro mandato ha un durata di **anni** e sono rieleggibili per lo stesso numero di mandati previsti dall'A.R.I. nazionale.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le cariche all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono gratuite, esse danno diritto solo al rimborso documentato delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo medesimo.

ART. 8.1
(Elezione del Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione)

Per l'elezione, il Consiglio Direttivo in carica, provvede per tempo, ad inviare a mezzo posta elettronica, a ciascun Socio:

- a) l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;
- b) la scheda di votazione;
- c) l'elenco dei candidati.

Le candidature dovranno essere presentate dagli interessati per iscritto, al Consiglio Direttivo entro il termine stabilito dallo stesso per convalidare le operazioni propedeutiche alle nuove elezioni, oltre che a tributare giusta pubblicità tra il corpo votante.

ART. 8.2
(Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni. La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione, dovranno essere rese note almeno 7 (sette) giorni prima, mediante avviso affisso in bacheca, convocazione a mezzo elettronico/informatico rendendo a conoscenza di tale riunione i soci, a mezzo "mailing list" con posta elettronica;

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri, con preavviso di almeno 24 ore.

Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza aver diritto di voto ma liberi di poter rendere qualsivoglia suggerimento al medesimo Consiglio Direttivo nell'ottica di una sana e democratica vita associativa.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può, in casi del tutto eccezionali ed in riferimento alle tematiche da dibattere, indire la riunione a porte chiuse e, in tali casi, sottoporre a secretazione il relativo verbale.

ART. 9
(Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Uno dei due *Vice Presidente* (scelto preliminarmente) sostituisce il Presidente (previa delega) in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Segretario - Tesoriere)

1. Il Segretario è responsabile dell'amministrazione dell'Associazione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente. Provvede, sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'Assemblea dei Soci, ed esercita le funzioni di Segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, nonché nel Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere è responsabile della contabilità della Sezione, ne risponde al Consiglio Direttivo e sottoscrive gli atti relativi. Tale figura può essere coincidente con quella del Segretario.
3. Il tesoriere, può essere delegato dal Presidente, alla firma ed alla gestione di qualsiasi operazione contabile sul conto corrente bancario e/o postale cui l'associazione dovrà dotarsi, adoperando la massima trasparenza nei confronti dei soci tutti.
4. Le cariche all'interno del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono gratuite, esse danno diritto solo al rimborso documentato delle spese incontrate per l'esecuzione di eventuali particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo medesimo.

ART.11
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

NOTE (Stralcio dell'Art.30 D.lgs 117/2017)

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo predetto cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati – OMISSIS

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

NOTE (Stralcio dell'Art.31 D.lgs 117/2017)

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 - OMISSIS

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dall'Assemblea entro 4 mesi (non oltre sei) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Libri Sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi sempre, facendone preventiva richiesta al Consiglio Direttivo che, provvederà alla trasmissione telematica o diversamente, a far visionare gli stessi anche in sede di Assemblea, ove richiesto e/o possibile, al fine di applicare la sempre garantita massima trasparenza.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

I volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività svolta, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

*Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL PRESIDENTE PRO-TEMPORE
IT9ATS: Gianfranco TRAMONTE

